

N. R.G. 2793/2006



2770

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA – Sezione terza Civile

Riunita in camera di consiglio in persona di:

Dott.	Giuseppe SILVESTRE	Presidente
Dott. ssa	Antonella ZAMPOLLI	Consigliere relatore
Dott.	Giuseppe DE ROSA	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa in appello con citazione depositata il 01/12/2006

da:

**VENETO BANCA S.C. A R.L. in persona del legale rappresentante
pro tempore (P. IVA 00208740266)**

col patrocinio e proc. dom. in Venezia Avv. Raffael Nadia
per mandato a margine della comparsa di costituzione

appellante

contro:

col patrocinio e proc. dom. in Venezia Avv. Polato Paolo
per mandato a margine dell'atto di comparsa di costituzione

appellata

Oggetto: riforma della sentenza 1751/2005 del Tribunale di Treviso**In punto:** Intermediazione finanziaria

Causa trattata all'udienza del 17/09/2012

SENT. N. 2770/12
DEP. MINUTA 8/8/13
N. 2783.../2006.RG
DEP. IL 10 NOV. 2013
N. 6712...CRON.
N. 2675...REP.
OGGETTO:.....
INTERMEDIAZIONE
FINANZIARIA.....

A.D.

CONCLUSIONI:**Il Procuratore dell'Appellante ha così concluso:**

In integrale riforma della sentenza impugnata, respingersi le domande della signora [REDACTED] ed accogliersi le conclusioni così come formulate da Veneto Banca Scarl nella propria comparsa di costituzione 4.12.2003.

Condannarsi la signora [REDACTED] alla restituzione della somma versata da Veneto Banca, in ottemperanza dell'impugnata sentenza, di cui agli allegati documenti 1 e 2, oltre agli interessi e alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il Procuratore dell'Appellata ha così concluso:**A. NEL MERITO**

1. Confermarsi la sentenza impugnata e respingersi ogni domanda e/o eccezione avversaria, e per l'effetto:

2. Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inesistenza e/o l'annullabilità dei contratti di sottoscrizione delle obbligazioni Cirio Finance Luxembourg s.a. (operazione 16257) e Cirio Holding Luxembourg S.A. (operazione 2965), stipulati dalla sig.ra [REDACTED] con la banca convenuta rispettivamente in data 02/08/2001 e in data 04/02/2002 e meglio descritti in narrativa dell'atto introduttivo, per grave violazione delle vigenti normative in materia di intermediazione finanziaria e di tutela, raccolta e sollecitazione del risparmio ed in particolare degli artt. 21, 23 e 94 del T. D.P. nonché degli artt. 28 e ss. della delibera Consob n. 11522 del 01/07/1998, in virtù delle considerazioni di fatto e di diritto esposte sempre in narrativa;

3. Accertarsi che Veneto Banca Soc. Coop a r. l ha sollecitato, nei confronti dell'attrice, la sottoscrizione delle obbligazioni "Cirio", descritte

A.D.



in narrativa, in violazione della normativa vigente e in assenza del prospetto informativo di cui all'art. 94 T.D.P.,

4. Accertato e dichiarato quanto ai punti precedenti, condannarsi parte convenuta, per tutte le motivazioni esposte nella narrativa dello scritto introduttivo, al risarcimento di tutti i danni e/o perdite subite e/o subendi e costituite da quanto corrisposto dagli attori in sede di acquisto delle obbligazioni pari ad € 126.957,87 oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o in quella diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia.

5. spese ed onorari di lite rifusi per entrambi i gradi di giudizio

B. IN VIA ISTRUTTORIA

1. si producono i seguenti documenti

A. atto di citazione notificato

B. fascicolo di primo grado

si chiede pertanto di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

1. "Vero che fino alla fine del 2000, ovvero fino a quando è intervenuta la separazione consensuale tra i sig.ri [redacted] e [redacted], gli investimenti dei risparmi dei sig.ri [redacted] venivano effettuati e seguiti esclusivamente dal sig. [redacted]?"

2. "Vero che fino al 2000 il portafoglio della sig.ra [redacted] era composto unicamente da titoli di stato quali CCT e da fondi obbligazionari e monetari quali i titoli Crediop, giusta avvisi di scadenza titoli che si rammostrano al teste?";

3. "Vero che, successivamente alla separazione intercorsa tra i [redacted] e [redacted] nel Settembre del 2000, la [redacted] prese ad occuparsi personalmente della gestione dei propri

A.D.

risparmi affidandosi alle cure del direttore della filiale di Oderzo, sig. Loris Portello e confidando nel rapporto fiduciario venutosi a creare con quest'ultimo?";

4. "Vero che, durante tutti gli incontri intercorsi presso la Veneto Banca di Oderzo col direttore della filiale, sig. Loris Portello, verso la fine del 2001 in concomitanza e successivamente alla scadenza dei titoli CCT e CREDIOP detenuti dall'attrice, ██████████, comunicava al direttore la sua ferma volontà di investire i propri risparmi in prodotti finanziari che garantissero la stessa sicurezza e tranquillità dei titoli da lei fino a quel momento posseduti?";

5. "Vero che la ██████████, verso la fine del 2001 e dopo la scadenza dei CCT e titoli CREDIOP, veniva indotta dal direttore della filiale di Oderzo di Veneto Banca, sig. Loris Portello, a diversificare il proprio portafoglio mediante l'acquisto di BOND CIRIO e di altre grosse società internazionali?";

6. "Vero che il direttore della filiale di Veneto Banca di Oderzo, sig. Loris Portello, forniva alla sig.ra ██████████ le più ampie rassicurazioni circa la solidità del gruppo CIRIO e l'assoluta tranquillità delle obbligazioni CIRIO, paragonandole a quella dei titoli di stato e dei fondi monetari?";

7. "Vero che il direttore della filiale di Veneto Banca di Oderzo, Sig. Loris Portello, durante gli incontri intercorsi presso la filiale verso la fine del 2001 ed in concomitanza e successivamente alla scadenza dei CCT e delle obbligazioni CREDIOP, garantiva alla sig.ra ██████████ che il capitale investito in obbligazioni CIRIO le sarebbe stato regolarmente restituito alla scadenza, attesa l'assoluta stabilità e "robustezza" del gruppo CIRIO?";

A.D.

8. "Vero che il direttore della filiale di Oderzo di Veneto Banca, sig. Loris Portello, proponeva pertanto alla sig.ra [REDACTED] l'acquisto delle obbligazioni CIRIO di cui è causa, prospettando ed illustrando a quest'ultima una tipologia di investimento diversa da quella effettiva, e caldeggiando l'assoluta assenza di rischio in merito alla restituzione integrale del capitale oggetto dell' investimento 7";

9. "Vero che, successivamente all'acquisto delle obbligazioni Cirio di cui è causa, la [REDACTED], allarmata dalla situazione del gruppo Cirio, si recava più volte presso la filiale di Oderzo per chiedere delucidazioni sulla situazione delle obbligazioni ottenendo come risposta che tutto si sarebbe risolto presto e per il meglio?";

10. "Vero che la [REDACTED], informatasi presso altre fonti della reale tipologia e consistenza dei titoli a lei fatti acquistare verso la fine del 2001 ovvero dopo la scadenza dei CCT e delle obbligazioni CREDIOP, decideva di vendere prima della scadenza i titoli presenti nel portafoglio, avendo riscontrato ed acclarato che gli stessi presentavano un coefficiente di rischio ben superiore rispetto al proprio profilo, subendo così un'ulteriore perdita in conto capitale dalla vendita anticipata?";

11. "Vero che, anteriormente ai fatti di cui è causa ovvero verso gli inizi del 2001, il direttore della filiale di Oderzo di Veneto Banca, sig. Loris Portello, consigliava alla [REDACTED] [REDACTED] di acquistare titoli ARGENTINA?";

Si chiede l'ammissione su tutti i capitoli appena formulati del teste:

[REDACTED], residente in [REDACTED] alla via [REDACTED]

Ci si oppone fin d'ora alle istanze istruttorie ex adverso eventualmente formulate chiedendo, in denegata ipotesi di loro ammissione, di essere ammessi a prova contraria sulle stesse.

A2.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n° 1751/2005 in data 10/14-10-2005, non notificata, il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa promossa da XXXXXXXXXX nei confronti della Veneto Banca Soc. Coop. a r.l. – intesa ad ottenere la condanna della Banca convenuta al risarcimento dei danni, risentiti dall'attrice per importo corrispondente alla somma impiegata nell'acquisto delle obbligazioni Cirio Finance Luxembourg S.A. in data 2 e 6 agosto 2001, per il rispettivo importo di € 51.074,98 e € 51.480,02 e di Cirio Holding Luxembourg S.A. in data 4-02-2002 per € 20.376,80, oltre interessi legali e rivalutazione, sul presupposto della violazione degli obblighi informativi imposti alla Banca dagli articoli 21,23 e 94 T.U.F. (D.Lgs. 24-02-1998, n. 58) e dagli articoli 28 e seguenti del regolamento Consob n. 11522/98 - accoglieva le domande attoree, dichiarava la nullità degli ordini di acquisto e condannava la Banca alla restituzione delle somme investite, con interessi legali maturati dai rispettivi pagamenti, con carico delle spese e competenze di lite alla parte soccombente.

Contro la sentenza - pronunciata nel contraddittorio tra le parti e all'esito di un'istruttoria comprensiva di acquisizione documentale e testimoniale - ha proposto tempestivamente appello il rappresentante pro-tempore della Veneto Banca Soc.Coop. a r.l. (di seguito, per brevità, Veneto Banca), per le ragioni che saranno partitamente esaminate nella parte motiva di questa sentenza, e l'appellata si è costituita per chiedere la conferma della sentenza impugnata, della declaratoria di nullità o comunque dell'inesistenza e/o annullabilità dei contratti di sottoscrizione delle obbligazioni indicate in premessa nonché accertamento di violazione della normativa di cui all'art. 94 T.U.F. e



condanna della Banca convenuta al risarcimento dei danni costituiti da quanto corrisposto con l'acquisto delle obbligazioni (complessivi € 126.957,87) oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.

Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione, dalla scadenza dei termini di legge, sulle epigrafate conclusioni delle parti, dimesse all'udienza collegiale del giorno 17-09-2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per una compiuta conoscenza dello svolgimento del processo di primo grado e delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni delle parti, si fa testuale rinvio alla relativa esposizione riassuntiva, contenuta nella sentenza impugnata, che appare esauriente, non risulta da rettificare e può considerarsi già nota.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha negato che sussistesse nel caso di specie l'ipotesi di sollecitazione all'investimento regolata dall'art. 94 T.U.F. e che l'attrice possedesse scarse conoscenze dei mercati finanziari e perseguisse investimenti scevri da mercato intento speculativo, ha tuttavia rilevato che gli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario non sono condizionati dalla propensione al rischio dell'investitore e negato che per questo motivo la Banca si potesse esimere dal dovere di fornire un'informazione precisa e completa circa le caratteristiche delle singole operazioni di investimento, ha quindi desunto conferma dall'istruttoria espletata che la Banca convenuta non aveva informato la propria cliente delle implicazioni della emissione delle obbligazioni - prive di rating, destinate a investitori professionali, non soggette a controlli e revisioni - da parte di una finanziaria estera, il cui



capitale non era proporzionato all'ammontare delle emissioni, in un momento in cui era già evidente il grave indebitamento del gruppo Cirio, che tale mancanza di informazione si era dannosamente riverberata sulla decisione di acquisto della cliente - la quale aveva inoltre sottoscritto gli ordini di acquisto anche in calce ad uno spazio bianco suscettibile di riempimento, a tutela della Banca, senza garanzie di corrispondenza alle indicazioni date alla cliente - , che in tal modo la Banca aveva violato norme imperative, dettate a garanzia di un interesse pubblico, di ordine generale e di rango costituzionale, di guisa che ne conseguiva la nullità degli ordini di acquisto dei titoli, con obbligo di restituzione delle somme versate per l'acquisto, gravate di interessi legali per l'esclusione della buona fede della Banca, escludendo invece la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e mancando la prova del relativo maggior danno.

Deduce l'appellante, a motivo di impugnazione, che il Tribunale avrebbe erroneamente:

- 1) sanzionato con la declaratoria di nullità una condotta che, anche qualora fosse stata effettivamente irrispettosa delle norme che regolano il diligente comportamento negoziale dell'intermediario, avrebbero determinato solo la risoluzione degli ordini di acquisto e il risarcimento del danno, a seconda della gravità dell'inadempimento, riguardando la fase esecutiva e non quella genetica dell'operazione,
- 2) omesso di considerare che gli ordini erano pienamente coerenti con il profilo di rischio dichiarato dalla cliente nella scheda finanziaria prodotta agli atti, da cui risultava che [REDACTED] aveva nel tempo investito in titoli differenziati, per oltre € 1.149.000,00, dichiarando la propria scelta per

AD.

rischio e rendimento elevati,

3) attribuito rilievo all'emittenza lussemburghese laddove tutte le società del gruppo Cirio, italiane ed estere, erano infine incorse nel default - "... a dimostrazione che non vi era sostanziale differenza tra le stesse..." - e il dissesto del gruppo non era noto al mercato, di guisa che - anche nella prospettiva della risoluzione degli ordini di acquisto, peraltro non richiesta - l'appellata non avrebbe provato il nesso eziologico fra l'inadempimento e il danno, né tanto meno l'entità del pregiudizio lamentato.

È logicamente prioritaria la trattazione degli ultimi due motivi di appello, il cui collegamento logico consente trattazione unitaria.

Va premesso che nelle proprie conclusioni l'appellata si richiama ancora alla pretesa violazione dell'art. 94 del T.U.F., senza tuttavia specificamente contestare la motivazione della sentenza laddove, sul punto, si è esclusa espressamente la configurabilità, nel caso di specie, della c.d. "sollecitazione al risparmio", che effettivamente non ricorre posto che nel caso in esame le obbligazioni sono state negoziate su base individuale, nell'ambito dei servizi di investimento che l'art. 1, co.V, del T.U.F. mantiene distinti da quelli regolati dal I co., lett.t), della stessa norma.

Tali servizi, secondo lo schema dell'art. 1336 C.C., riguardano offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali formulati in modo uniforme e standardizzato, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari a condizioni di tempo e di prezzo predeterminate e indirizzati ad una categoria indeterminata e indistinta di investitori, di guisa che solo in quest'ultima ipotesi - e non anche per la ricorrente attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini assunti individualmente - sussiste l'obbligo

A.D.

di pubblicazione del prospetto informativo di cui agli artt. 94 e 100 del T.U.F..

Passando alle censure dell'appellante, non possono essere condivise né l'irrilevanza della emissione delle obbligazioni da parte di una società finanziaria lussemburghese facente parte del gruppo Cirio né la prospettata mancanza di prova del nesso causale di cui va fatto pur carico all'investitore - sunteggiato nel fatto che [REDACTED] non le avrebbe acquistate, se fosse stata informata della loro provenienza - né tanto meno l'esenzione dall'obbligo informativo che l'appellante pretende di collegare alla propensione al rischio della propria cliente.

Sotto il primo profilo, premesso che - trattandosi di negoziazione su base individuale e non di sollecitazione all'investimento - la tutela del risparmiatore si realizza sul piano degli obblighi informativi in capo all'intermediario, si rileva che nel caso di specie le obbligazioni lussemburghesi erano destinate a investitori istituzionali, come tali sprovviste di prospetto illustrativo, prive di rating ufficiale e non quotate sui mercati regolamentati e furono negoziate a prescindere dalla pubblicazione delle c.d. "offering circular", di cui la Banca appellante non ha dato prova di essersi informata prima di proporre l'acquisto di quei titoli alla cliente, malgrado le indicate caratteristiche intrinseche dei titoli imponessero già particolare cautela, sia nell'acquisire previamente tutte le informazioni necessarie sulla loro natura, sui costi e sulle implicazioni di rischio patrimoniale insite nel loro acquisto (in ossequio al dettato dell'art.28, co. 1, del regolamento Consob già citato), sia nel riversare le stesse informazioni all'investitore, anche a prescindere dall'eventualità di default, conclamata o prossima.

AD

Che non vi fosse alcun collegamento tra l'emissione delle obbligazioni dalla società lussemburghese e le difficoltà finanziarie della Cirio italiana, tanto da escludere la rilevanza causale dell'eventuale consapevolezza della provenienza delle obbligazioni in capo all'investitore, va del pari negato perché è storia ormai nota - significativamente non contestata dall'appellante, malgrado la dettagliata e documentata cronologia dei fatti riportata dalla controparte in comparsa di costituzione e risposta - che l'emissione di sette prestiti azionari per un totale di € 1125 miliardi fu attuata dal gruppo Cirio, tramite due società finanziarie lussemburghesi (Cirio Finance Luxembourg S.A. e Del Monte Finance Luxembourg S.A.), la S.p.A. Cirio Finanziaria, la Cirio Del Monte N.V. e la Cirio Holding Luxembourg S.A. negli anni compresi tra il 2000 e 2002, proprio allo scopo di acquisire liquidità per far fronte al deficit gestionale del gruppo, con esposizioni aventi scadenza a breve termine nei confronti delle banche, a fronte di investimenti con previsti ritorni a medio-lungo termine.

Della concomitante grave difficoltà finanziaria in cui versava il gruppo Cirio già alla fine del 2000 si riferisce in significativi brani della audizione dell'A.D., dott. Profumo, della S.p.A. Unicredito italiano, avanti le Commissioni 6° e 10ª del Senato della Repubblica, sostanzialmente conforme a quelle rese avanti le stesse Commissioni di Camera e Senato, in data 20-01-2004, dal Presidente della Consob, dott. Lamberto Cardia.

Tali verbali possono assumersi come fatti notori, atteso l'ambiente in cui la trattativa di acquisto in questione si è perfezionata (Cass. Civ., nn. 29728/2008 e 10285/2010), e se ne desume fra l'altro che:

- già a partire dai primi mesi del 2000 la Consob era intervenuta

ripetutamente con richiesta di integrazione delle informazioni concernenti la situazione economico-finanziaria della Cirio e del suo gruppo, "... a seguito del rilevante incremento (circa 550 miliardi di lire tra il 1998 del 1999) dei crediti finanziari netti verso società correlate facenti capo direttamente a Sergio Cragnotti... imputabile all'acquisizione, da parte della Cirio, a dicembre del 1999, della Bombril S.A. (società brasiliana già di proprietà dello stesso Cragnotti)... che già da tempo presentava una forte esposizione creditoria verso le società correlate...": crediti che nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio 1999 (in data 26-06-2000) non risultavano assistiti da garanzie e di cui riferiva - il 28-06-2000 - l'articolo apparso su "Il Sole-24 Ore" col titolo "Faro Consob sui debiti e i pegni Cirio",

- nella relazione semestrale al 30-06-2001, resa nota il 12-09-2001, venivano riportate informazioni sulla definitiva rottura delle trattative per la vendita di una parte rilevante del gruppo brasiliano Bombril ad una multinazionale americana, con il conseguente fallimento delle aspettative - già rese note al mercato nei primi mesi del 2001 - di realizzarne il riassetto e generare la liquidità necessaria a sistemare le sue posizioni debitorie,

- il bilancio di esercizio e quello consolidato al 31-12-2001 recavano irregolarità nella valutazione dei crediti con parti correlate e nella descrizione degli impegni derivanti dai prestiti obbligazionari: irregolarità rilevate dalla Consob con l'impugnazione in data 20-01-2003, quando già nel novembre del 2002 si era dichiarato il default del primo dei sette prestiti obbligazionari emessi tra il maggio del 2000 e il marzo del 2002, avente scadenza nel maggio del 2003.

Nell'agosto del 2001 e nel febbraio del 2002 - data della sottoscrizione degli



ordinativi di acquisto di cui si tratta - qualunque Banca poteva avere chiara percezione dell'elevatissimo rischio che tale investimento implicava, con riferimento sia alla complessiva difficoltà del gruppo Cirio, già compiutamente emersa, che alle già menzionate caratteristiche intrinseche dei bond, emessi in breve tempo e senza immediate garanzie, per un importo la cui sproporzione rispetto al capitale delle società emittenti era facilmente verificabile nel settore creditizio.

Premesso che l'adeguatezza dell'obbligo informativo dell'intermediario è riferita dall'art. 28, co. II, del Reg. Consob alla conoscenza necessaria all'investitore per effettuare scelte consapevoli di investimento o disinvestimento e che, nel caso di specie, l'adeguatezza delle informazioni date non è stata provata dalla Banca appellante, su un altro livello si pone l'adeguatezza dell'operazione proposta dall'intermediario o disposta dall'investitore, che si valuta - questa sì - alla stregua della dichiarata ovvero desunta propensione al rischio del risparmiatore e che, proprio a tutela dell'intermediario coscienzioso che ne abbia rappresentato al cliente la mancanza, impedisce che a un'operazione non adeguata si possa dar corso senza un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore: ordine in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Si tratta nei due casi di adeguatezza riferita ad oggetti e momenti diversi (alle informazioni che l'intermediario è tenuto a dare, per il disposto di cui agli artt. 21 e 23 T.U.F. e 28 Reg. Consob n. 11522/98, e alla proposta di investimento rispetto alla propensione al rischio, per il disposto dell'art. 29 dello stesso regolamento), di guisa che - per quanto attiene al momento della restituzione all'investitore delle informazioni necessarie per determinarsi alla



scelta più conveniente - l'obbligo informativo non risente né del rifiuto dell'investitore di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento (cui l'intermediario può e deve sopperire ricavandone la propensione al rischio dagli altri elementi in suo possesso), né dell'abituale investimento, da parte dello stesso cliente, in titoli finanziari, anche eventualmente a loro volta rischiosi, perché ciò non basta a renderlo investitore qualificato (cfr.: Cass. Civ., nn. 22147/2010, 18038 e 18039/2012) e anche da precedenti acquisti di titoli ad alto rischio non si può dedurre tout court la sua disponibilità a ripetere senz'altro l'azzardo, data la eventuale risalenza nel tempo e le peculiarità dei precedenti investimenti, non necessariamente simili né affrontati con lo stesso spirito.

Ne consegue che il nesso causale tra l'inadempimento dell'intermediario all'obbligo informativo e il danno che è derivato all'investitore dall'acquisto non conveniente si può presumere, perché l'informazione corretta prelude alla corretta valutazione dell'investimento, per definizione impedita dall'inadempimento dell'intermediario, mentre la prova contraria a favore dell'investitore - del fatto che la rischiosità dell'operazione non avrebbe distolto l'investitore dal disporla comunque - è appositamente rimessa alla dichiarazione scritta di cui all'art. 29 del regolamento Consob, che nel caso di specie non è stata allegata né prodotta dalla Banca appellante.

Le due ultime censure vanno pertanto respinte.

La prima doglianza dell'appellante è invece fondata e va accolta.

Si condivide infatti l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale non è ravvisabile, nel ricorrente caso di violazione degli obblighi informativi a carico della banca intermediaria, nullità del contratto per

violazione di norme imperative, posto che in questo caso la contrarietà non attiene a elementi intrinseci della fattispecie negoziale bensì alla condotta mantenuta dalle parti nel corso dell'esecuzione del contratto (cfr.: Cass.Civ., nn. 26724 e 26725/2007), di guisa che si profila la responsabilità contrattuale della Banca - trattandosi di inadempimento attinente a fase successiva alla stipulazione del c.d. "contratto quadro", destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti - che può condurre alla risoluzione del contratto perfezionatosi con l'ordine di acquisto dei titoli e al risarcimento dei danni, senza peraltro che la condanna risarcitoria presupponga necessariamente la risoluzione del contratto, attesa la formulazione in termini alternativi del co. I dell'art. 1453 C.C. (cfr.: Cass. civ., nn. 23820/2010 e 6926/2012).

La condanna risarcitoria è stata espressamente richiesta dall'attrice [REDACTED] sia in primo grado che in appello, e riferita alle somme corrisposte come prezzo dell'acquisto delle obbligazioni (€126.957,87), agli interessi e alla rivalutazione monetaria, ovvero alla "... diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia".

La Banca appellante non ha chiesto la restituzione dei titoli, per il caso di accoglimento della domanda avversaria, né il rimborso di cedole già pagate (cui non ha del resto mai fatto riferimento in causa), limitandosi a chiedere la reiezione delle pretese di controparte e la restituzione delle somme pagate a [REDACTED] in esecuzione della sentenza appellata.

Ciò premesso, posto che con il default delle obbligazioni emesse si è verificato il pregiudizio il cui rischio costituiva oggetto della informativa imposta alla Banca intermediaria, che le obbligazioni in questione non sono più negoziabili né suscettibili di rimborso e che tale situazione, nella quale

A.2

l'investitore è stato coinvolto senza una propria consapevole scelta, va imputata al comportamento inadempiente della Banca, ritiene questa Corte che il danno subito dalla parte appellata debba essere individuato, secondo criteri presuntivi di congruità ed equità, nella somma corrispondente all'investimento originario, il cui pieno recupero non risulta contrastato dalla allegazione - il cui onere probatorio incombeva alla banca intermediaria - di utilità e/o frutti che **Anna Maria Bortolotti** ne abbia comunque tratto sino ad oggi ovvero di un residuo valore attuale delle obbligazioni ancora nella sua disponibilità (peraltro significativamente non richieste in restituzione).

Mancando la prova del fatto che investimenti finanziari più prudentiali sarebbero stati preferiti dall'appellata in alternativa ad una corretta proposta di bond Cirio e che tali investimenti avrebbero prodotto un rendimento maggiore dei richiesti interessi legali, al danno corrispondente alla somma investita si cumulano unicamente gli interessi compensativi al tasso legale, maturati dai singoli investimenti sino al saldo.

La misura della condanna, come disposta dalla sentenza impugnata, va pertanto confermata - seppure con diversa motivazione - per il complessivo importo di € 125.957,87, oltre interessi compensativi al tasso legale maturati dal 7-08-2001 su € 104.496,81 e sull'intera somma dal 7-02-2002 al saldo, da cui andrà detratto - in misura da determinarsi in sede esecutiva con riferimento alle quotazioni attuali delle obbligazioni in questione - l'eventuale valore residuo dei titoli.

Anche le spese e competenze di lite relative a questo grado del giudizio seguono la confermata soccombenza della Banca appellante, sì come liquidate in dispositivo.



La Corte,

P.Q.M.

decidendo in via definitiva la causa civile di appello iscritta al n°2793/2006 R.G. e promossa dal legale rappresentante pro-tempore della Veneto Banca S.C. a r.l. nei confronti di ██████████, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie per quanto di ragione l'interposto appello e per l'effetto, in parziale modifica dell'impugnata sentenza n°1751/2005 in data 10/14-10-2005 del Tribunale di Treviso, revoca la declaratoria di nullità degli ordini di acquisto delle obbligazioni Cirio Holding e Cirio Finance del 2 e del 6-08-2001 e del 4-02-2002, di cui al capo a),
- 2) condanna Veneto Banca a pagare a ██████████ la somma di € 125.957,87 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi compensativi al tasso legale maturati e maturandi dal 7-08-2001 su € 104.496,81 e sull'intera somma dal 7-02-2002 al saldo, per un importo complessivo da cui andrà detratto - in misura da determinarsi in sede esecutiva con riferimento alle quotazioni attuali delle obbligazioni in questione - l'eventuale valore residuo delle obbligazioni Cirio Finance Luxembourg e Cirio Holding Luxembourg acquistati da ██████████ nelle menzionate date,
- 3) pone a carico della Veneto Banca S.C. a r.l. - sì come in giudizio rappresentata - le spese e competenze di lite relative a questo grado del giudizio, che liquida in favore di ██████████ in complessivi € 10840,00 - di cui € 3900,00 per la fase di studio, € 1980,00 per la fase introduttiva e € 4860,00 per la fase decisoria e il resto per spese borsuali - oltre agli accessori e agli oneri di legge.



Così deciso in Venezia, il giorno 10-12-2012.

Il Consigliere rel. est.

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

CANCELLIERE
Francesca Orsato

19 NOV. 2013
Dep.....

Il Cancelliere

[Handwritten signature]

Inviare comunicazioni
in via telematica

oggi... 12 NOV. 2013

Il Cancelliere

[Handwritten signature]

INASCIUTA PER USO
RICORSO CASSAZIONE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Venezia 04 DIC 2013

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

[Handwritten signature]

